



Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 1S “ Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”
IL DIRIGENTE

PA 786 – IDSG-

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.2.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/6/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito nella legge n. 27 del 23.3.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016. così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10/12/2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 10/02/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;

VISTO il D.D.G. n. 1533/Dir del 28/08/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Grosso l'incarico di dirigente del Servizio I.S – "Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi" del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTE le note pervenute in data 13/09/2023 con le quali il SUAP del Comune di Villabate (PA), ha trasmesso l'istanza, con allegata documentazione, della Società Extra Power srl con sede legale in Villabate (PA) – Viale Europa n. 64/b - C.F. 06284200828 per la realizzazione di un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione e colonnina di ricarica elettrica in Villabate (PA) – via Giulio Cesare snc;

VISTI i commi 1) e 2) dell'art. 9 del D.A. n. 1947/2016, così come modificato dal D.A. n. 2284 del 10/12/2018, che stabiliscono, in merito agli impianti di nuova realizzazione, l'obbligo della presenza del metano per autotrazione e delle colonnine di ricarica elettrica, ovvero, nel caso ricorrano ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi che impediscano l'installazione del metano, prevedono l'obbligo della presenza del GPL autotrazione;

VISTA la nota prot. n. 38664 del 27/09/2023 con la quale è stato chiesto, al fine della deroga all'obbligo di installazione del metano autotrazione, una Perizia Giurata che attesti la ricorrenza di ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell'obbligo così come indicati al comma 3) dell'art. 9 del D.A. n. 1947/2016;

VISTA la nota pervenuta in data 28/11/2023, con la quale il SUAP del Comune di Villabate (PA) ha trasmesso, ad integrazione documentale, la Perizia Giurata datata 29/09/2023;

VISTA la nota prot. n. 2230 del 16/01/2024 con la quale è stato chiesto, di integrare la Perizia Giurata secondo le disposizioni di cui al comma 3) dell'art. 9 del D.A. n. 1947/2016;

VISTA la nota pervenuta in data 08/02/2024, con la quale il SUAP del Comune di Villabate (PA) ha trasmesso, ad integrazione documentale, la Perizia Giurata datata 01/02/2024 a firma Geom. D'Amico Domenico attestante la ricorrenza di ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell'obbligo del metano così come indicati al comma 3) dell'art. 9 del D.A. n. 1947/2016;

VISTA la nota prot. n. 6561 del 12/02/2024 con la quale è stato chiesto al S.U.A.P. del Comune di Villabate (PA), ai sensi del comma 4) dell'art. 9, di verificare quanto asseverato dalla perizia giurata presentata dalla Società in merito alla sussistenza di ostacoli tecnici alla installazione del metano;

VISTA il verbale di sopralluogo prot. n. 4958 del 12/03/2024, con il quale l'Ufficio tecnico del Comune di Villabate (PA), ha verificato quanto attestato dalla perizia giurata presentata dalla Società Extra Power srl in merito alla sussistenza di ostacoli tecnici alla installazione del metano;

VISTO il contratto di locazione registrato telematicamente a Palermo in data 29/12/2022 al n. 7535 – serie 3T in forza del quale la Società Extra Power srl risulta avere la disponibilità del terreno sito in Villabate (PA) via Giulia Cesare nell'ambito dell'area censita catastalmente al Fg 1 particelle 321, 1742, 1746, 1508, e 1748

VISTO l'Atto di compravendita stipulato in data 06/04/2023 Dott. Michele Falletta Notaio in Villabate – Rep n. 11547 – Racc. 9349 in forza del quale la Società Extra Power srl risulta avere la disponibilità del terreno sito in Villabate (PA) via Giulia Cesare nell'ambito dell'area censita catastalmente al Fg 1 particelle 322, 323 e 772;

VISTA la nota del Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico prot. n. 17356 del 01/08/2023, con la quale attesta la non sussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della L.R. 97/82;

VISTA la nota del Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico prot. n. 16858 del 24/07/2023, con la quale attesta la non sussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 3 del D.P.R. 340/2003 in merito alla localizzazione degli impianti di distribuzione G.P.L. autotrazione;

VISTA la nota prot. n. 19388/RU del 14/07/2023 con la quale l'Ufficio delle Dogane di Palermo esprime il proprio parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. 120 del 03/01/2017 con la quale il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Palermo attesta la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, alle condizioni contenute nello stesso;

VISTO il Permesso di Costruire n. 7 del 17/05/2023 rilasciato dal Comune di Villabate –Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico – Servizio SUAP con il quale si autorizza la Società Extra Power srl con sede legale in Villabate (PA) – Viale Europa n. 64/b - C.F. 06284200828 a realizzare un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione in Villabate (PA) – via Giulio Cesare snc nell'ambito dell'area censita catastalmente al Fg 1 particelle 321, 322, 323, 772 1742, 1746, 1508, e 1748, tenuto conto delle condizioni contenute nello stesso;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in data 24/01/2022 , con la quale la Società attesta che l'imposta di bollo, dovuta per il rilascio della presente Autorizzazione, sarà assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo da € 16,00 con identificativo n. **01210643394884** sul cartaceo dell'Autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 19/09/2023 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo 145879, restituita con esito negativo in pari data;

VISTA la visura camerale T552561271 acquisita telematicamente in data 14/03/2024 dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuato dalla Società di Euro 300,00 in data 29/08/2023;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Sig. Caravello Ciro,

CONSIDERATO che la Società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) la Società Extra Power srl con sede legale in Villabate (PA) – Viale Europa n. 64/b - C.F. 06284200828 è autorizzata all'istallazione ed esercizio di un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione e colonnina di ricarica elettrica dei veicoli in Villabate (PA) – via Giulio Cesare snc nell'ambito dell'area censita catastalmente al Fg 1 particelle 321, 322, 323, 772 1742, 1746, 1508, e 1748;

Art. 2) L'impianto sarà così costituito:

A) n. 4 distributori multiprodotto a doppia erogazione a n. 6 pistole cadauno (n. 4 per

Gasolio – n. 2 per *Benzina senza piombo*) collegati:

1) per il *Gasolio* a n. 2 serbatoi da mc. 25 cadauno per complessivi mc. 50,00

2) per la *Benzina senza piombo* a n. 2 serbatoi da mc. 25 cadauno per complessivi mc. 50,00

B) n. 1 distributore multiprodotto a doppia erogazione a n. 6 pistole (n. 2 per

Gasolio – n. 2 per *Benzina senza piombo* – n. 2 per *G.P.L.*) collegato:

1) per il *Gasolio* ai 2 serbatoi di cui alla lett. A) punto 1)

2) per la *Benzina senza piombo* ai 2 serbatoi di cui alla lett. A) punto 2)

3) per il *G.P.L.* ad un serbatoio da

mc. 30,00

CAPACITA' COMPLESSIVA

MC. 130,00

C) n. 1 serbatoio per olio esausto da mc. 0,30;

D) n. 2 apparecchiature automatiche pre-pagamento per l'erogazione self-service dei prodotti esitati ad esclusione del *G.P.L.*

E) n. 1 colonnina per la ricarica elettrica dei veicoli di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW

Art. 3) L'impianto di cui agli articoli precedenti dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico vistato dagli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento, **tenuto conto delle condizioni contenute negli stessi pareri o autorizzazioni** e dovrà essere ultimato, ai sensi degli articoli 74 e 75 del D.A. n 1947/8 del 29/06/2016, **entro 36 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente Autorizzazione.** Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it, la comunicazione di **“fine lavori”**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione Regionale della comunicazione di **“fine lavori”**, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di **trenta giorni**. Trascorso il periodo di sospensione di trenta giorni senza che la Società abbia fatto pervenire la suddetta comunicazione, l'Autorizzazione, sarà **revocata**.

- Art. 4) La Società titolare della presente autorizzazione non potrà iniziare la gestione dell'impianto prima che lo stesso venga **collaudato** da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov. le dei VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.
- Art. 5) Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.A. 1947/8 del 29/06/2016, l'impianto è soggetto, inoltre, a collaudo con periodicità quindicennale.
- Art. 6) L'Assessorato concedente, nonché le Amministrazioni locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che, dall'esercizio dell'impianto, possono comunque derivare a terzi.
- Art. 7) Il potenziamento dell'impianto (aumento della capacità e/o dei prodotti erogabili, ristrutturazione totale dell'impianto, inserimento o aumento stoccaggio olio lubrificante) in corso d'opera potrà essere effettuata soltanto dopo la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato, nel caso di modifiche di cui all'art. 12 del D.A. 1947/8 del 29/06/2016, dovrà essere prodotta la relativa comunicazione; In ogni caso qualsiasi tipo di variante potrà essere effettuata previa autorizzazione del Comune competente.
- Art. 8) Ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016 la Società titolare della presente autorizzazione è tenuta ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
- Art. 9) Ai sensi dell'art. 73 del D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016, la cessazione dell'attività dovrà essere notificata dalla Società all'Assessorato Regionale Attività Produttive; la mancata comunicazione comporterà la continuazione dell'applicazione delle vigenti norme in materia di riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali.
- Art. 10) Ai sensi dell'art. 1 commi 100, 101 e 107 della Legge 04.08.2017 n. 124 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del presente titolo autorizzativo.**
- Art.11) Nell'esercizio dell'impianto la Società titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31/07/1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26/10/1995, n. 504 – D.M. 16/11/1995, n. 577).
- Art.12) La Società titolare della presente autorizzazione è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi e alla comunicazione in caso di rimozione dell'impianto, all'A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).
- Art. 13) L'Autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito necessario per il rilascio dell'Autorizzazione, comporterà **la revoca**, con la conseguenziale chiusura dell'impianto.
- Art. 14) È fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. In esito alla suddetta comunicazione, l'Amministrazione procederà alla **revoca** della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità dell'Ente inadempiente.
- Art. 15) La Società titolare della presente autorizzazione è tenuta al versamento delle tasse di concessione/autorizzazione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D.L.vo 22/06/1991, n. 230, e L.R. 17/2004 pari ad € 150,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, così come disposto dalla Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - "Legge di stabilità regionale 2023-2025", accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, Il mancato pagamento della suddetta tassa rende nulla l'autorizzazione e pertanto si configura l'esercizio abusivo di attività di distribuzione dei carburanti, punito dall'art. 21 del R.D.L.1741/1933, con la sanzione amministrativa, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 oltre al pagamento raddoppiato della tassa**
- Art. 16) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

Art. 17) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i..

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Ciro Caravello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

FRANCESCA GROSSO